



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 169 DEL 25-06-2020**

Registro Generale n. 284

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA**

N. 169 DEL 25-06-2020

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL - LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA DA ADIBIRE
A LUOGO DI CULTO E CENTRO DI AGGREGAZIONE - DITTA
EDILIZIA 2000 SRL**

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

VISTO che i ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivamente del 26 e 30 ottobre 2016, hanno provocato danni ingenti e diffusi al patrimonio edilizio pubblico e privato del Comune di Pieve Torina;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma, del decreto- legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

VISTO l'articolo 2 " Strutture temporanee ad usi pubblici "dell'OCDPC N.394/2016 stabilisce che: "Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire, in modalità temporanea e transitoria, la continuità dei preesistenti servizi pubblici e delle attività di culto nei territori dei Comuni interessati, in raccordo con le attività di cui all'articolo 1, comma 2, della presente ordinanza, i Comuni interessati provvedono, altresì, alla ricognizione dei fabbisogni e, su tali basi, all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili per far fronte, con le predette modalità temporanee o transitorie, alle esigenze delle seguenti strutture: municipi, scuole, sedi delle forze dell'ordine, strutture sanitarie, nonché luoghi di culto. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare tali strutture è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016".

RICHIAMATO nella sua totalità l'articolo 2 dell' OCDPC N.408/2016 stabilisce che: "Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:

- allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;
- all'ordinativo di fornitura;
- all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
- alla verifica di idoneità delle aree individuate;
- all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;
- alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.

DATO ATTO CHE in prossimità del centro commerciale temporaneo, è stata individuata l'area in cui collocare una struttura temporanea da adibire a luogo di culto e centro di aggregazione, da delocalizzare temporaneamente, visto che tutte le chiese nel territorio comunale risultano inagibili a seguito del sisma del 2016, così come tutte le strutture di proprietà pubblica;

RITENUTO che il costo complessivo dell'intervento, previsto è pari ad € 48.728,04 (€ 37.898,23 per importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta - € 2.014,56 per gli oneri per la sicurezza - € 3.991,28 per Iva sui lavori al 10% - € 1.600,00 per spese tecniche di progettazione - € 64,00 per Contributo integrativo al 4% - €366,08 per IVA su progettazione - € 1.995,64 per imprevisti - € 798,26 per accantonamento);

VISTA la nota prot.n. 8667 del 04.09.2019, con cui il Comune di Pieve Torina ha trasmesso alla Regione Marche Servizio di Protezione Civile, Soggetto Attuatore Sisma 2016, il progetto di realizzazione di una struttura temporanea da adibire a luogo di culto ai sensi dell'articolo 2 dell'OCDPC n.394/2016 e dell'articolo 2 dell'OCDPC n.408/2016;

DATO ATTO CHE la progettazione delle opere relative al sopraelevato della struttura in questione è stata curata dall'Ufficio Tecnico Comunale, che ha prodotto la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica;
2. Documentazione fotografica;
3. Stralcio mappa catastale;
4. Visure catastali;
5. Elaborati grafici;
6. Computo metrico estimativo;
7. Quadro tecnico economico;

RITENUTO in aderenza a quanto disposto dall'ANAC nelle proprie linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 30 del medesimo D. Lgs. 50/2016, di individuare i soggetti economici da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto, tramite indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico sul proprio sito istituzionale e sulla piattaforma telematica Portale Appalti;

RITENUTO che l'aggiudicazione, possa avvenire con il criterio del minor prezzo, da determinarsi mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo dei lavori a misura posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 8 comma 5 lettera a) del Decreto Legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 dispone che "I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati ad imprese: a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6";

RICHIAMATO l'art. 30 del d.l. 189/2016 ed in particolare il comma 6 il quale prevede che: "Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di

ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.”;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento e dell'esecuzione del contratto, per la procedura di cui al presente atto, è l'Arch. Annarita Luccio;

VISTA la determina a contrarre N.393 datata 16/12/2019 del Responsabile del Servizio Settore Area Tecnica Arch. Annarita Luccio;

VISTA la determinazione n.14 del 20/01/2020 con la quale il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune ha dato atto che il costo complessivo dell'intervento, previsto è pari ad € 48.728,04 (€ 37.898,23 per importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta - € 2.014,56 per gli oneri per la sicurezza - € 3.991,28 per Iva sui lavori al 10% - € 1.600,00 per spese tecniche di progettazione - € 64,00 per Contributo integrativo al 4% - €366,08 per IVA su progettazione - € 1.995,64 per imprevisti - € 798,26 per accantonamento);

VISTA la suddetta determina n.14 del 20/01/2020 con la quale il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune ha affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, i lavori di realizzazione di una struttura temporanea da adibire a luogo di culto e centro di aggregazione alla ditta EDILIZIA 2000 SRL, con sede legale in Via Valnerina, 15 – 06040 Vallo di Nera (PG), al prezzo di € 34.986,02 (oltre IVA) per un totale importo dei lavori, importo determinato a seguito del ribasso offerto del 13,00% (di cui € 32.971,46 per importo lavori ribassato ed € 2.014,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

DATO ATTO che i codici CIG e CUP relativi alla procedura di affidamento diretto in questione sono stati acquisiti dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Annarita Luccio: CIG: ZD32AD5BF2 e CUP: C53E19000160001;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 07.02.2020, prot.n.1363;

PRESO ATTO che in data 08/06/2020 il direttore dei lavori incaricato Ing. Gennaro Valentina ha prodotto la documentazione tecnica contabile relativa allo stato di avanzamento lavori n. 1 composta da:

- Libretto delle misure n.1;
- Registro di contabilità n.1;
- Stato Avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/05/2020;
- Certificato di pagamento n.1;

VISTA la documentazione contabile con la quale viene determinato il credito netto spettante alla ditta EDILIZIA 2000 SRL, con sede legale in Via Valnerina, 15 – 06040 Vallo di Nera

(PG), PI 03913851212, relativamente al 1° S.A.L. corrispondente ad € 26.817,53 oltre Iva 10%;

VISTA la Fattura n. 1/20 del 24/06/2020 di € 26.817,53 oltre Iva 10% – CIG: ZD32AD5BF2;

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'operatore economico affidatario sopra indicato;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00 e dell'articoli 4 del D.Lg. 165/01;

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione delle competenze, previa emissione della relativa fattura da parte dell'operatore economico;

RICHIAMATO il protocollo Quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, con particolare riguardo alle clausole di prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo e alle clausole di prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia;

VISTO il D.L. 189/2016 e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza n. 27 del 09/06/2017 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1-DI DARE ATTO che le premesse alla narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2- DI APPROVARE il primo S.A.L. al tutto il 31/05/2020, relativo all'intervento di "REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA DA ADIBIRE A LUOGO DI CULTO E CENTRO DI AGGREGAZIONE", di importo pari ad € 26.817,53 (euro ventiseimilaottocentodiciassette/53) oltre IVA al 10%;

3- DI LIQUIDARE a favore della ditta EDILIZIA 2000 SRL, con sede legale in Via Valnerina, 15 – 06040 Vallo di Nera (PG), PI 03913851212, la Fattura n. 1/20 del 24/06/2020 di € 26.817,53 oltre IVA 10% - CIG: ZD32AD5BF2;

4-DI IMPUTARE la spesa al capitolo 2449/1 del bilancio 2020 in corso di redazione;

5-DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-06-2020 al 11-07-2020

Lì 26-06-2020

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA